

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 84/34/2011

Svolgimento del processo

L'Ufficio Entrate di PONTE SAN PIETRO (prov di BG) liquidava ai sensi dell'art. 36/bis DPR 600/73, il Mod. UNICO/2001 relativo al periodo d'imposta 2000; da tale procedura di liquidazione emergeva che il Sig. Me. Al. aveva esposto nel quadro RI-11 un reddito di partecipazione pari a lire 71.190.000 (corrispondente al 49%) del reddito totale dell'impresa familiare intestata al fratello Ma., senza tuttavia versare l'imposta ai fini IRPEF, con relative addizionali.

A seguito di tale omissione, riscontrata in sede di liquidazione, l'Ufficio delle Entrate provvedeva ad iscrivere a ruolo l'omessa imposta, con relativi interessi, sanzioni ed addizionali. Provvedeva, a notificare la relativa cartella esattoriale, in data 16/6/2006, recante un debito di euro 16.281,49, comprensivi della suddetta imposta IRPEF omessa, più addizionali sanzioni ed interessi di legge. Il Contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che con la sentenza n.38/6/2007, depositata in data 3/4/2007, respingeva il ricorso con condanna alle spese.

Proponeva appello contro tale sentenza il Contribuente, asserendo che fra sé ed il fratello non era mai stata costituita un'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230/bis del Cod.Civ. E che il mod. UNICO era stato compilato erroneamente nel quadro delle partecipazioni a redditi d'impresa, in quanto l'unico Titolare d'impresa era stato il fratello per tutto il corso del periodo d'imposta 2000. L'Ufficio si costituiva insistendo sulla fondatezza della procedura di liquidazione e sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo.

L'udienza avveniva con rito pubblico, con la partecipazione delle parti regolarmente costituite.

Da quanto emerso durante l'udienza e dalla documentazione agli atti di causa, questo Collegio ritiene legittimo il comportamento dell'Ufficio sia per quanto riguarda le modalità di liquidazione sia per la iscrizione a ruolo e la relativa notifica della cartella esattoriale.

L'Appellante ha dichiarato nel contesto dell'atto di appello che non era mai stata formalizzata ai sensi civilistici la costituzione di un'impresa familiare, ma che aveva prestato attività d'impresa insieme con il fratello: ritiene questo Collegio che una situazione quale quella descritta ponga - COMUNQUE - in essere una società di fatto anche se non enunciata formalmente. D'altra parte, tale società di fatto è dimostrata in modo del tutto concludente nel momento in cui il fratello dell'Appellante dichiarava un reddito d'impresa in contabilità ordinaria, pari a lire 145.285.000 compilando il rigo RF 40 per sé imputandosi il 51% di tale reddito pari a lire 74.095.000 e attribuendo all'Appellante di che trattasi il 49% residuo pari a lire 71.190.000.

A seguito di tali imputazioni il Sig. Me. Al. avrebbe dovuto calcolare autonomamente la propria IRPEF con relative addizionali e versare tali importi all'Erario: appare evidente che non avendo assolto al proprio debito d'imposta sul reddito imputato a titolo di partecipazione al 49%, il reddito d'impresa, pari a lire 145.285.000 è stato tassato SOLO per la quota del 51% imputata al fratello dell'Appellante

Appare, quindi, del tutto corretto il comportamento dell'Ufficio delle Entrate sia con riferimento alle modalità di liquidazione ex art. 36/bis DPR 600/73, poste in essere al fine di recuperare l'IRPEF con le addizionali omesse di versare da parte del Contribuente, sia con riferimento alla iscrizione a ruolo dei tributi non pagati e alla notifica della conseguente cartella esattoriale.

P.Q.M.

la Commissione conferma la sentenza di I° grado. Condanna l'appellante alle spese nella misura di 1.000,00 euro.